



Studio Legale Caravà Cavalli

Avv. Silvia Caravà | Avv. Letizia Cavalli | Avv. Giorgia Bigi

Borgo del Parmigianino 16 | Parma | 43121

Tel. 0521/241467 | Fax 0521/1811984

E-mail: studiolegale@caravacavalli.com

TRIBUNALE DI PARMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 414 C.P.C

Promosso da

il Sig. **ALBERTO BARBALISCIA** (C.F.: BRB LRT 71L 21H 501V) nato a Roma il 21/07/1971, residente in Parma, 43123, via Maria Montessori n. 3, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo del Parmigianino 16, presso lo studio e le persone degli Avv.ti Silvia Caravà (C.F.: CRV SLV 76E 54L 219D), Letizia Cavalli (C.F.: CVL LTZ 74R 42G 337V) e Giorgia Bigi (C.F.: BGI GRG 96P 64H 223H) del Foro di Parma, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce al presente atto, le quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni da parte della cancelleria al n. fax 0521/1811984 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: studiolegalecarava@pec.giuffre.it, avvletiziacavalli@pec.giuffre.it o avv.giorgiabigi@pec.it;

Ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588) con sede legale in Roma, 00153, viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) sita in Roma, 00186, via dei Portoghesi n. 12;

Resistente

PREMESSO CHE

1. In data 21/05/2024, con decreto ministeriale n. 89, il Ministero dell'Istruzione e del Merito provvedeva a costituire nuove graduatorie di istituto di terza fascia ATA, aventi validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, con termine per la presentazione delle relative istanze decorrente dal 28/05/2024 sino al 28/06/2024 (doc. 1 – D.M. n. 89 del 21/05/2024).
2. In data 3/06/2024 il Sig. Alberto Barbaliscia depositava all'ufficio scolastico territoriale della provincia di Parma, Istituto Comprensivo Giacomo Puccini, sito in Parma, Via Puccini n. 23, domanda – prot. n. 11453898 - per i ruoli di “assistente amministrativo” e “collaboratore scolastico”, inserendo il predetto istituto tra le preferenze di sede, oltre ad altri sempre all'interno della Provincia (doc. 2 – Domanda di inserimento).





3. Il ricorrente intendeva dunque intraprendere una nuova attività lavorativa, che gli permettesse di meglio conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro – avendo, oltretutto, un figlio a carico - rispetto a quanto gli fosse permesso in quel momento; il Sig. Barbaliscia lavorava infatti su turni nell’ambito dei servizi di vigilanza, alle dipendenze dell’Istituto Metronotte S.r.l. (doc. 3 – Stato di famiglia; doc. 4 – Buste paga).
4. Nell’anzidetta istanza l’odierno ricorrente dava atto, oltre che del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle citate figure professionali, anche del titolo di servizio costituito dal servizio militare di leva, svolto mentre non era di ruolo in altro istituto scolastico, presso il distretto di Roma, per i seguenti periodi:
 - dal 8/08/1993 sino al 31/08/1993, per complessivi n. 24 giorni;
 - dal 1/09/1993 sino al 5/08/1994, per complessivi n. 339 giorni.
5. L’allegato A del D.M. n. 89 del 21/05/2024 – denominato “*Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.*” – così prevede: “*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati **servizio effettivo reso nella medesima qualifica**”, garantendo dunque **n. 6 punti per ogni anno di servizio**; di contro, “*il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come **servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali**”, consentendo soltanto **n. 0,60 punti per ogni anno di servizio**.*”*
6. Ciononostante, in data 26/04/2024 la Corte di appello di Roma, Sezione Lavoro, Previdenza ed Assistenza obbligatoria, pronunciava sentenza n. 1658/2024, a mezzo della quale veniva stabilito che **la prestazione obbligatoria del servizio militare di leva debba essere riconosciuta con i medesimi punteggi sia per il personale che rende tale servizio durante un rapporto di impiego scolastico, che per il personale non in costanza di nomina, determinandosi diversamente una disparità tra situazioni identiche** (doc. 5 – Corte app. Roma, sent. n. 1658/2024 – R.G. n. 2303/2023).
7. Contestualmente, **il Consiglio di Stato con sentenza n. 266 del 9/01/2023 ha per le medesime ragioni annullato il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 30 del 3/03/2021**, recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, vevoli per il triennio 2021/22 – 2022/23 – 2023/24, e l’**Allegato A (tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie del personale A.T.A.) nella**





parte in cui opera una differenziazione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina.

8. Ne consegue, pertanto, il diritto del Sig. Barbaliscia a vedersi riconoscere, in riferimento ai titoli di servizio, un punteggio pari a complessivi n. 6 punti, essendo l'attività di leva stata svolta per un totale di un anno.
9. Dalle graduatorie provvisorie, tuttavia, il Sig. Barbaliscia verificava che addirittura nessun punto gli veniva assegnato per il detto titolo, da lui autocertificato in sede di compilazione della domanda; pertanto, tramite il proprio legale di fiducia, procedeva ad integrare la documentazione, producendo il certificato di congedo militare (doc. 6 – P.e.c. Avv. Caravà; doc. 7 – Certificato di congedo).
10. In data 11/09/2024 il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Puccini Parma decretava la pubblicazione sul sito *web* delle graduatorie definitive per i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico ed operatore scolastico (doc. 8 – Decreto pubblicazione graduatorie definitive); qui, la scheda di valutazione dei titoli evidenziava l'assegnazione al Sig. Barbaliscia di un esiguo punteggio in riferimento al servizio di leva, pari a 0,60, essendo di conseguenza stato classificato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, in aperto spregio con quanto sancito dalla recente giurisprudenza in merito (doc. 9 – Scheda valutazione titoli).
11. Il punteggio assegnato non permetteva pertanto all'odierno ricorrente di accedere a nessuno degli istituti inseriti tra le sedi di preferenza, continuando attualmente a prestare attività lavorativa nell'ambito dei servizi di vigilanza, con conseguente protrarsi dei disagi connessi, avendo turni che lo costringono spesso e volentieri fuori casa.
12. A quel punto, l'odierno ricorrente provvedeva ad inviare formale diffida al Ministero dell'Istruzione e del Merito e, per esso, anche all'Avvocatura dello Stato, nonché per conoscenza all'Istituto Comprensivo Giacomo Puccini, senza tuttavia sortire alcun riscontro da nessuno dei predetti destinatari (doc. 12 – P.e.c. Avv. Bigi).

* * *

Tanto premesso in fatto, si precisa in

DIRITTO

A. SULLA COMPETENZA



Alla luce delle particolarità caratterizzanti la vicenda oggetto del presente procedimento pare d'uopo soffermarsi, seppur brevemente, sulla normativa relativa alla giurisdizione e competenza a decidere le vertenze di cui trattasi.

Il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubbliche amministrazioni*”, all’art. 63, primo comma, stabilisce che **tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni siano devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ivi incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro**, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti che, peraltro, il giudice ha facoltà di disapplicare qualora illegittimi.

Il comma quarto del medesimo articolo prevede però che restino devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Stando alla lettera delle suddette disposizioni, parrebbe il Tribunale Amministrativo Regionale avere il potere di decidere la presente vertenza e non, quindi, il Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Ciononostante, la Suprema corte di legittimità, con sentenza n. 14529 del 29/09/2003, ha da tempo definitivamente escluso la giurisdizione amministrativa nell’ambito dei procedimenti *de quibus*, così argomentando: “Il candidato al concorso pubblico che, vantando una determinata posizione nella graduatoria già approvata ed in possesso di requisiti stabiliti dal bando per fruire di una riserva di posti, pretende di essere incluso nel novero degli ulteriori chiamati alla stipulazione del contratto di lavoro con l’utilizzazione del sistema del c.d. “scorrimento della graduatoria”, fa valere il proprio diritto all’assunzione e non pone in discussione la procedura concorsuale, con la conseguenza che la relativa controversia – nell’ipotesi di rapporto di impiego assoggettato al regime contrattuale – è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, restando, poi, questione di merito e non di giurisdizione quella concernente l’operatività anche nella procedura di scorrimento l’intera disciplina dell’originario bando, ivi compresa quella concernente eventuali riserve di posti”¹.

¹ In questi termini, Cass. civ., S.U., 29 settembre 2003, n. 14529, in *Giustizia Civile*, 2004, fasc. I, pag. 815.





Peraltro, lo stesso D.M. n. 89/2024 di cui al doc. 1, prevede all'art. 8, quarto comma, che **la graduatoria, una volta approvata, debba essere impugnata con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.** Nessun dubbio, dunque, in punto alla giurisdizione del Tribunale ordinario nell'ambito della vicenda in esame.

Con riguardo invece alla competenza per territorio, giova precisare che, ai sensi dell'art. 413, quinto comma, c.p.c., sia investito del potere di decidere sulla controversia *de qua* il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

La finalità legislativa della previsione è giustappunto quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio².

Per questa medesima logica, nel caso in cui, invece, non vi sia stato un pregresso rapporto di lavoro con l'istituzione scolastica, il foro dovrà essere individuato in ragione della sede periferica del Ministero, ossia considerando l'ubicazione della scuola ovvero dell'Ufficio scolastico della provincia (Ambito Territoriale Provinciale) di cui si contesta l'atto o la condotta.

Il Sig. Alberto Barbaliscia, dipendente dell'Istituto di Vigilanza Metronotte S.r.l., presentava domanda di inserimento nelle graduatorie presso l'Istituto Comprensivo Giacomo Puccini, sito in Parma, Via Puccini n. 23; ne consegue, pertanto, che la competenza sia correttamente individuata presso l'intestato Tribunale, in persona di giudice del lavoro.

B. SUL SERVIZIO DI LEVA MILITARE SVOLTO NON IN COSTANZA DI RAPPORTO.

Come dettagliatamente novellato in narrativa, il Sig. Alberto Barbaliscia presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, aventi validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, vantando ai fini del punteggio finale un titolo di servizio costituito dal servizio militare di leva, svolto per un anno dal 8/08/1993 al 5/08/1994 non in costanza di rapporto di impiego scolastico.

² Così Cass. civ., Sez.VI, 11 gennaio 2019, n. 506, la quale, in tema di mobilità scolastica ed assegnazione provvisoria del lavoratore in altra sede, ribadiva le necessità di radicare la competenza nel luogo in cui viene effettivamente prestato servizio e non, invece, dove viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto, secondo le regole interne delle singole amministrazioni.





Per il suddetto titolo, venivano al ricorrente assegnati 0,60 punti, essendo stata la leva militare in oggetto assimilata ad un servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, ai sensi di quanto sancito dall'Allegato A del D.M. n. 89 del 21/05/2024.

Orbene, ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, “*Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuola di ogni ordine e grado*”, art. 485, settimo comma, **il periodo di servizio militare è da considerarsi valido a tutti gli effetti**; similmente, l'art. 569, terzo comma del medesimo decreto, prevede che **altrettanto valido debba essere considerato il servizio di leva per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario**.

L'art. 2050 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “*Codice dell'ordinamento militare*”, dispone invece che: “*I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*”. Il secondo comma specifica poi che, ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva, in pendenza di rapporto di lavoro.

Sull'interpretazione delle ultime due succitate disposizioni a lungo si è espressa la Corte di legittimità, la quale, in modo pressoché univoco, ha chiarito che il secondo comma dell'art. 2050 non limita affatto la portata della valutazione dei periodi di servizio di leva nei concorsi pubblici, costituendone semmai una specificazione, nel senso che anche – e non solo - i servizi svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali³.

Al riguardo, la Corte di cassazione così argomenta: “*una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche il contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma secondo, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi*”.

³ Sul punto, si vedano tra le tante: Cass. civ., sez. lav., 3 giugno 2021, n. 15467, Cass. civ., sez. lav., 23 novembre 2021 n. 36354 e Cass. civ., sez. lav., 29 dicembre 2021 n. 41894.





Ne consegue che il servizio militare di leva vada sempre utilmente valutato ai fini della carriera, sia esso prestato in costanza o non di rapporto di lavoro.

Orbene, l'allegato A del D.M. n. 89 del 21/05/2024 riconosce in effetti un valore ad ambedue le circostanze, tuttavia, attribuisce un punteggio sensibilmente maggiore al servizio reso in pendenza di rapporto di lavoro, creando di conseguenza un'evidente disparità di trattamento.

Le suddette disposizioni ricalcano invero quanto già veniva previsto all'interno del D.M. n. 50 del 3/03/2021 per la creazione delle graduatorie relative al triennio scolastico precedente, 2021/22, 2022/23, 2023/24, dove l'Allegato A così prevedeva: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, garantendo dunque n. 6 punti per ogni anno di servizio; di contro, “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, consentendo soltanto n. 0,60 punti per ogni anno di servizio (doc. 13 – D.M. n. 50 del 3/03/2021).

Pertanto, il bando relativo alle graduatorie per il successivo triennio, oggetto della presente procedura, non fa altro che porsi in linea con quanto già precedentemente disposto.

Peccato che la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1658/2024 del 26/04/2024, a decisione di una vicenda del tutto analoga a quella *de qua*, ha osservato come verrebbe a determinarsi inevitabilmente **un'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche se il medesimo servizio di leva, cui il dipendente pubblico in servizio non può sottrarsi, venisse valutato 10 volte di meno a seconda del momento in cui la “chiamata” a rendere il servizio militare sia disposta, ossia in costanza o no di un rapporto di impiego presso un istituto scolastico** (doc. 1 - D.M. n. 89 del 21/05/2024).

Qualora il servizio di leva fosse svolto in costanza di un suddetto rapporto di lavoro verrebbe infatti valutato con 6 punti di anzianità l'anno e 0,50 per ciascun mese; di contro, se il servizio fosse svolto non in costanza di nomina, esso varrebbe esclusivamente 0,6 punti l'anno.

Peraltro, osserva la Corte, “non v'è neppure ragione di argomentare che il servizio di leva integrerebbe un servizio reso presso una amministrazione diversa da quella di appartenenza (rispetto alla quale, parimenti, la disciplina della tabella A prevede il riconoscimento di soli 0,6 punti l'anno) perché non si tratterebbe di attività resa su base volontaria. **L'obbligo di svolgere il servizio militare, nell'interesse della Nazione, a fronte invece della volontarietà**





del servizio reso presso altre amministrazioni, legittima un trattamento diverso dalla fattispecie in esame”.

In virtù di ciò, difatti, con sentenza del Consiglio di Stato del 9/01/2023, n. 266, il giudice amministrativo ha per le medesime ragioni annullato il citato D.M. n. 50 del 3/03/2021 relativo alle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24 ed il pedissequo Allegato A, proprio nella parte in cui opera la suddetta differenziazione tra il servizio di leva svolto nel corso di un rapporto di lavoro e quello invece prestato non in costanza di nomina.

Ne consegue dunque che il punteggio assegnato al Sig. Barbaliscia deriva invero dall'applicazione di disposizioni annullate dal giudice amministrativo, nonché disapplicate dalla Corte di appello, in funzione di giudice del lavoro, poiché ritenute illegittime.

* * *

Tanto premesso, per le ragioni innanzi esposte e per quelle ulteriori che potranno illustrarsi in corso di causa, il Sig. Alberto Barbaliscia, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che il Giudice del Tribunale, visto l'art. 415 c.p.c., Voglia fissare udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 420 c.p.c. per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:

nel merito, in via principale,

- accertare, per le ragioni sopraesposte, l'illegittimità delle disposizioni contenute all'interno del D.M. n. 89 del 21/05/2024 in riferimento alla valutazione del servizio militare di leva e, per l'effetto, disporre la disapplicazione;

contestualmente,

- dichiarare il diritto del Sig. Alberto Barbaliscia a ottenere la valutazione del servizio militare di leva non assolto in costanza di nomina con attribuzione di complessivi punti sei l'anno, o punteggio superiore o inferiore ritenuto di giustizia, a valere sulle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale A.T.A., valide per il triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27;

in ogni caso:





- con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre a C.P.A., IVA e spese generali come per legge, con sentenza immediatamente esecutiva e distrazione a favore dei procuratori in delega delle competenze e spese anticipate.

Si chiede fin d'ora abilitazione alla prova contraria, nonché autorizzazione a presentare le istanze e/o memorie che dovessero rendersi necessarie.

Si producono, in allegato, i seguenti documenti:

1. D.M. n. 89 del 21/05/2024;
2. Domanda di inserimento;
3. Stato di famiglia;
4. Buste paga;
5. Corte app. Roma, sent. n. 1658/2024 – R.G. n. 2303/2023;
6. P.e.c. Avv. Caravà;
7. Certificato di congedo;
8. Decreto pubblicazione graduatorie definitive;
9. Graduatorie assistenti amministrativi;
10. Graduatorie collaboratori scolastici;
11. Scheda valutazione titoli;
12. P.e.c. Avv. Bigi;
13. D.M. n. 50 del 3/03/2021.

Il presente procedimento, di valore indeterminato, è soggetto al versamento di CU di € 259,00.

Parma, 25 novembre 2024

Avv. Silvia Caravà

Avv. Letizia Cavalli

Avv. Giorgia Bigi

